



CITTA' DI VITTORIO VENETO

ORIGINALE

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

Responsabile del procedimento: ZOPPE' ANGELA

ORDINANZA Nr. 191 DEL 25/10/2007

Oggetto: DIVIETO DI ACCATTONAGGIO

IL SINDACO

PRESO ATTO delle ripetute segnalazioni pervenute, con le quali la cittadinanza lamenta la presenza di persone dedite all'accattonaggio nell'ambito del territorio comunale, specie nei giorni di mercato o in prossimità di supermercati e luoghi di cura;

CONSIDERATO che, a parte qualche caso isolato, il fenomeno dell'accattonaggio avviene con modalità tali da far ritenere che lo stesso sia gestito da strutture organizzate;

CONSIDERATO che in alcuni casi l'elemosina viene richiesta in modo insistente e causando molestia alle persone tanto da generare lamentele e malumori;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici dei Servizi Sociali già interviene a favore delle persone indigenti che lo richiedano e ritenuto opportuno di doversi attivare anche nei confronti delle persone bisognose qualora le stesse non si rivolgano direttamente agli Uffici preposti;

CONSIDERATO che la presenza di persone dedite all'accattonaggio crea nella cittadinanza il falso convincimento che le strutture pubbliche non si interessino e non intervengano a sostegno degli indigenti;

ATTESO che il fenomeno dell'accattonaggio si sta diffondendo in città e ritenuto doveroso intervenire a sostegno delle persone più deboli adottando tutti gli interventi atti a garantire il sostentamento e la dignità umana e nel contempo ostacolare lo sfruttamento da parte di organizzazioni criminali;

CONSIDERATO che quando la questua è chiesta nei pressi degli impianti semaforici viene messa a pregiudizio la sicurezza della circolazione stradale nonché degli stessi elemosinanti;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

VISTA l'abrogazione dell'art. 670 del Codice Penale e fatti salvi comunque gli effetti dell'art. 671 dello stesso testo;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale;

ORDINA

1. l'accattonaggio è vietato nei luoghi di mercato, nei pressi e all'interno delle strutture sanitarie, nelle vicinanze di supermercati, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nelle intersezioni regolate da semaforo, durante le

- manifestazioni pubbliche e ogniqualvolta costituisca intralcio alla circolazione pedonale.
- 2) è vietato l'accattonaggio con lo sfruttamento di animali o esibendo malformazioni o amputazioni, nonchè in presenza di minori.
 - 3) è disposto che, qualora gli Organi preposti accertino la presenza di persone dedite all'accattonaggio, si provveda all'identificazione delle stesse e segnali l'evento ai Servizi Sociali che attueranno idonei e tempestivi interventi assistenziali.

Chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza sarà punito, salvo che il fatto configuri reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

A norma dell'art. 3, comma 4, Legge 07.08.1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Veneto, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO
(prof. Giancarlo Scottà)